

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VALSECCHI Pasquale, BALDINI e CUZARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1968

Concessione di una pensione ridotta al personale già in quiescenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — Il 2 maggio 1967 veniva presentato al Senato il disegno di legge n. 2203 di mia iniziativa per la concessione di un assegno pensionistico al personale in quiescenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e le sue motivazioni e disposizioni riscuotevano ampio favore.

In attesa della sua discussione, perveniva però al Senato, approvato dalla Camera dei deputati il 19 luglio 1967, il disegno di legge n. 2397 concernente un ampio rimaneggiamento dei ruoli organici del personale camerale, per il quale esso prevedeva anche un nuovo trattamento di quiescenza mediante la costituzione di un particolare Monte pensioni nazionale autonomo, disciplinato da norme da determinare con apposito regolamento.

A tale Monte pensioni il n. 2397 medesimo agganciava occasionalmente, peraltro così differendola, la soluzione del problema del trattamento di quiescenza del personale già a riposo, assorbendo e come principio accogliendo, a tale scopo, anche se non strettamente pertinente, il disegno di legge n. 1797, pure basato su un assegno pensionistico, giacente da tempo inoperoso alla Camera

stessa nonostante i pareri favorevoli per esso già espressi ripetutamente dai competenti Ministeri e nonostante la sua riconosciuta urgenza.

Il Senato ritenne pertanto opportuno soprassedere all'esame del n. 2203 per decidere preventivamente sul n. 2397.

Senonchè in tale sede, per opposizione del Ministro per la riforma, il Senato decise di accantonare, modificando così anche la struttura del provvedimento, la proposta costituzione del nuovo Monte pensioni e venne quindi a cadere la soluzione del problema proposto con il n. 2397, che divenne poi legge dello Stato 29 febbraio 1968, n. 125, mentre le particolari, difficili circostanze subentrate nei lavori parlamentari alla fine della IV legislatura non consentirono la tempestiva ripresa in esame della proposta n. 2203, pur approvandosi da entrambe le Camere espliciti ordini del giorno, accettati dal Governo, per sollecitare la soluzione del problema stesso.

Da qui il presente disegno di legge che sostanzialmente ricalca, chiarisce e semplifica il n. 2203 già citato.

Per l'obbligo loro derivante dall'applicazione della legge 20 marzo 1910, n. 121, di

assicurare un adeguato trattamento di quiescenza al proprio personale organico, le Camere di commercio hanno generalmente provveduto con appositi regolamenti, o confermando precedenti loro norme, a costituire, con propri contributi e speciali ritenute sugli stipendi e col cumulo dei relativi interessi per tutta la carriera e con altri apporti occasionali, Fondi personali di previdenza investiti in titoli di Stato da consegnare al dipendente all'atto del collocamento a riposo, esonerandosi così da ulteriori provvidenze, compresi gli obblighi INPS.

Il sistema ha funzionato regolarmente e bene in regime di moneta stabile, ma si è dimostrato gravemente e progressivamente deficitario per gli avvenimenti intervenuti successivamente, venendo sempre più a mancare al suo scopo per la non prevista retroattività quiescenziale degli stipendi maggiori gradualmente subentrati, per la dichiarata non quiescibilità di molte competenze accessorie che hanno costituito in vari periodi e per tempi più o meno lunghi una parte rilevante del trattamento economico del personale e per la riduzione autoritaria disposta nel 1937 di aliquote contributive e di apporti occasionali.

È intervenuta la legge 7 febbraio 1951, n. 72, a rimediare alla più grave deficienza stabilendo il principio dell'aggiornamento dei Fondi sulla base degli stipendi organici successivi, e ciò nel presupposto di una relativa stabilità monetaria e di un assetto stabile dei trattamenti organici per conservare ai Fondi previdenziali la loro efficienza. Ma purtroppo tali condizioni di stabilizzazione non si sono verificate e la mancata quiescibilità degli assegni non previsti in organico e delle variazioni degli assegni pensionabili successive al collocamento a riposo (anche quando esse non furono che conglobamento di competenze già percepite) ha riprodotto nel tempo, per i già collocati a riposo, le gravi deficienze in precedenza rilevate, creando pure una fortissima sperequazione di trattamento fra personale liquidato inizialmente (verso il 1951 su stipendi quiescibili irrisori) e personale liquidato ultimamente (verso il 1968 su stipendi aggiornati e conglobati).

Nè è stato possibile in sede amministrativa l'adozione di provvidenze generali che attenuassero la grave situazione predetta, risultando necessaria allo scopo apposita norma di legge, per quanto il Ministero con due proprie circolari, rimaste peraltro in molta parte inosservate, abbia invitato le Camere ad integrare con un 60 per cento di aumento liquidazioni già fatte a personale ultimamente dimesso, dimostrando così la necessità di interventi.

Il problema si presenta pertanto oggi come urgente necessità di concedere mezzi di sussistenza adeguati ai quiescenti più anziani che hanno avuto liquidazioni assolutamente insufficienti, che non hanno beneficiato di alcuna integrazione successiva e che, avendo dovuto in conseguenza consumare per vivere il modesto capitale ricevuto, si trovano oggi di fatto sprovvisti di ogni e qualsiasi trattamento di quiescenza, in posizione di gravissimo e avvilente disagio, nell'impossibilità di una loro adeguata attività, talvolta con carichi familiari e bisognosi di cure, preoccupati ogni giorno di come sbarcare il lunario, obbligati in qualche caso a ricorrere all'assistenza di terzi o a prestazioni umilianti, dopo aver dedicato all'Ente camerale un'intera vita di lavoro.

Ciò è in pieno, evidente contrasto coi criteri che devono guidare i rapporti fra una pubblica Amministrazione e i suoi dipendenti, e col generico obbligo pur previsto dalla legge: contrasto che purtroppo si prolunga da gran tempo, senza che, per motivi di indifferenza o talvolta pretestuosi, sia promossa o facilitata dall'Amministrazione l'adozione di una norma legislativa adeguata per adempiere ad un imprescindibile dovere e provvedere al soddisfacimento di evidenti inderogabili necessità di meritevoli lavoratori.

In altre sedi sono state prospettate soluzioni del problema o col riconoscere quiescibili per i camerali assegni integrativi che per i dipendenti statali in genere non lo sono, pur beneficiandone gli statali stessi coi successivi conglobamenti, o col continuare lo aggiornamento dei Fondi mediante concessione di ulteriori capitali per aumenti orga-

nici posteriori al collocamento a riposo: soluzioni che hanno trovato però ostacoli formali sui quali non è qui il caso di soffermarsi.

Una soluzione più adeguata è apparsa invece la concessione di un assegno di carattere pensionistico o commisurato alla rendita del maggior capitale che sarebbe spettato con una liquidazione successiva al collocamento a riposo (già oggetto del disegno di legge n. 1797 alla Camera dei deputati nella precedente legislatura) o commisurato sulla pensione che spetterebbe come impiegato statale dedotta la rendita attribuibile a quanto già percepito (oggetto del disegno di legge n. 2203 al Senato nella precedente legislatura). Entrambi i provvedimenti appaiono di facile attuazione, ma il primo confermerebbe il sistema dei Fondi autonomi personali di quiescenza che si è già dimostrato difettoso e che appare non più adeguato ai moderni sistemi di quiescenza pur presentandosi più favorevole al dipendente e forse dallo stesso più gradito, mentre il secondo si ancorerebbe al parametro più generale e più uniforme del trattamento pensionistico statale cui mirano in genere gli ordinamenti delle pubbliche amministrazioni. Questo secondo sistema sembra pertanto preferibile, sempre naturalmente lasciandone l'onere alle Camere di commercio senza nessun intervento del Tesoro o dello Stato. E a tale criterio si ispira il provvedimento che si propone.

Giova rilevare che non è nemmeno una novità nell'ambito delle Camere di commercio l'attuazione di un trattamento di quiescenza misto, parte in capitale e parte in pensione, perchè già la legge del 1937 di inquadramento dei dirigenti già camerali nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio ha consentito la duplice forma, per il periodo precedente e per il periodo seguente l'inquadramento: e per tale personale, sotto tutti gli altri aspetti statale, a maggior ragione si giustifica quindi il riferimento alle pensioni statali, in analogia pure coi dirigenti statali successivamente assunti.

Nei chiari e semplici termini in cui il disegno di legge è formulato non sembrano necessarie ulteriori precisazioni. Va confermato tuttavia che le norme così proposte non rappresentano, come taluno ha voluto prospettare, un nuovo beneficio opinabile per quiescenti già adeguatamente liquidati, ma sono soltanto un doveroso riconoscimento, già ammesso come principio per tutte le altre categorie di pubblici dipendenti, a favore di quiescenti ingiustamente disconosciuti: le norme proposte escludono infatti automaticamente da ulteriori benefici i dipendenti che hanno usufruito (e sono tutti quelli degli ultimi anni) di un sufficiente trattamento in capitale, attuando così anche una certa perequazione, sia pure in termini limitati, fra i dipendenti posti in quiescenza da tempo maggiore o minore.

A chiarimento del dispositivo del provvedimento va rilevato che il trattamento di quiescenza proposto, come è per il personale dello Stato, riguarda non soltanto la pura pensione ma anche le corresponsioni accessorie che la integrano (indennità di buona uscita, tredicesima mensilità, carovita o assegni di famiglia, aggiunte e variazioni successive): ciò è insito nel concetto di parificazione che si tende così ad attuare e che sarebbe ingiusto disconoscere, e viene almeno in parte ad attenuare il danno sofferto per la mancanza di ogni integrazione per il lungo passato, dato che la proposta non prevede alcuna corresponsione di arretrati.

Circa gli oneri che il disegno di legge comporta alle Camere, a parte la doverosità del provvedimento, è stato espresso il dubbio che qualche Ente possa trovarsi in difficoltà a sopportarlo: ma contro tale dubbio va rilevata, oltre la generale solidità dei bilanci camerali, il limitato numero degli interessati, l'entità limitata dell'integrazione che sarà loro dovuta, la sua ripartizione fra più Camere, la progressiva rapida riduzione degli aventi diritto, ormai tutti molto anziani. Comunque, per qualche caso eccezionale o momentaneo, il Ministero vigilante, dopo averne accertato la effettiva sussistenza, potrebbe consentire alla singola Camera interessata qualche aiuto sul fondo amministrativa-

mente costituito con contributi di tutte le Camere e da lui gestito a favore del personale presso la Camera di commercio di Roma, eventualmente integrato coi criteri della legge 3 giugno 1937, n. 1000.

Preme in particolare, concludendo, segnalare ancora una volta l'urgenza del provvedimento invocato perchè possa giungere in tempo a sollevare i quiescenti più bisognosi dal loro avvilito disagio, sollevandoli verso

una più onorata e tranquilla vecchiaia: sono lavoratori benemeriti che non chiedono trattamenti di privilegio o i sensibili benefici pur ora concessi ai loro colleghi in servizio, ma chiedono soltanto di poter vivere anche la propria onesta vecchiaia coi frutti del proprio lungo lavoro.

È in questa finalità che si inquadra la raccomandazione più viva per l'urgente accoglimento del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il personale che è stato già collocato a riposo dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con una liquidazione *una tantum* a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 72, è ammesso a chiedere alla Camera che lo ha liquidato il trattamento complessivo di quiescenza, adeguatamente decurtato, spettante al personale di ruolo dello Stato, calcolato sulla base del grado o qualifica raggiunti in servizio dal quiescente e delle anzianità di servizio e convenzionali a lui attribuibili.

La decurtazione predetta sarà commisurata per la pensione annua alla rendita annua calcolata al cinque per cento della liquidazione *una tantum* già corrispostagli e per l'indennità di buona uscita alla analoga corresponsione eventualmente già concessagli.

Il trattamento di cui sopra potrà essere richiesto dagli aventi causa secondo le norme di reversibilità delle pensioni dei dipendenti dello Stato nel caso di premorte del diretto beneficiario; decorrerà dalla data di presentazione della domanda; sarà liquidato e corrisposto da parte della Camera liquidatrice entro tre mesi dal ricevimento della domanda; l'onere relativo sarà ripartito, sotto la vigilanza del Ministero, a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 72, fra le varie Camere interessate in proporzione della durata del servizio prestato presso ciascuna di esse.